



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 6

REGOLAMENTO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - COMPETENZA ANNO 2016 -



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 6

Indice generale

Articolo 1 – Oggetto del regolamento e principi.....	3
Articolo 2 – Ambito di applicazione.....	3
Articolo 3 – Soggetti beneficiari.....	3
Articolo 4 – Presentazione della domanda.....	4
Articolo 5 – Misura delle agevolazioni.....	4
Articolo 6 – Fondo.....	4
Articolo 7 – Erogazione delle agevolazioni.....	5
Articolo 8 – Competenze del Comune.....	5
Articolo 9 – Competenze dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio.....	5
Articolo 10- Competenze del gestore.....	5
Articolo 11 – Pubblicità.....	6
Articolo 12 – Coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e delle relative OO.SS. di riferimento.....	6
Articolo 13 – Decorrenza.....	6



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 3 di 6

Articolo 1 – Oggetto del regolamento e principi

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di corresponsione di contributi economici finalizzati ad agevolare il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato agli utenti che versano in condizioni di disagio economico.
2. Il presente regolamento attua il principio secondo cui ogni cittadino gode di pari dignità ai fini dell'accesso all'erogazione nell'acqua nonché i principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale, sanciti dalla direttiva 2000/60 dell'Unione Europea.
3. Il presente regolamento mira a realizzare un sistema di sostegno omogeneo su tutto il territorio di competenza dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Sondrio.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica nei Comuni dell'ATO di Sondrio, assoggettati alle tariffe determinate in esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito AEEGSI).
2. Il presente regolamento è da intendersi applicato all'anno di competenza 2016, nelle more dell'implementazione degli esiti del procedimento presso l'AEEGSI rinnovato con deliberazione 1 dicembre 2016 716/2016/R/idr.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento possono essere richieste da tutti gli utenti domestici residenti con un contratto di fornitura diretto o indiretto, se in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) indicatore ISEE inferiore o uguale a 14.000 € in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
 - b) residenza in un Comune dell'ATO di Sondrio alla data di presentazione della domanda;
 - c) in regola con il pagamento delle fatture precedenti;
 - d) avere i consumi contabilizzati mediante idoneo strumento o avere effettuato domanda di posa contatore presso S.Ec.Am. S.p.A.
2. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la potestà di modificare il valore di cui alla lettera a) del comma precedente, mediante un proprio atto di Consiglio di Amministrazione, dandone adeguata informazione.
3. Le agevolazioni finalizzate a sostenere il costo del servizio idrico sono erogate ai nuclei familiari/utenti che presentano difficoltà economiche in forma parametrata al valore dell'indicatore ISEE.
4. Vengono individuate due distinte categorie di beneficiari:
 - gli utenti domestici diretti, ovvero gli utenti finali titolari di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;
 - gli utenti domestici indiretti, ovvero gli utenti finali NON titolari di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato (ad es. nel caso di forniture condominiali o comunque plurime con un unico contatore centralizzato, affittuari non intestatari della fornitura,
5. L'agevolazione può essere richiesta esclusivamente per il contratto di fornitura ove il richiedente abbia la propria residenza.
6. Per quanto concerne il requisito di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo, in caso di utenti indiretti non rileva il comportamento del singolo utente nei confronti della relativa ripartizione delle spese interne (ad



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 4 di 6

es. spese condominiali), ma unicamente se è in regola con i pagamenti delle fatture precedenti il titolare del contratto di fornitura. Per quanto alla relativa dimostrazione risulta chiaro che non può essere a carico del singolo utente; sarà dunque compito del Gestore, prima di procedere all'erogazione, a verificare quanto sopra.

7. Per quanto concerne il requisito di cui al comma 1 lettera d) del presente articolo, in caso di utenti indiretti sprovvisti di contatore, e di una eventuale inadempienza del titolare del contratto di fornitura a chiedere la posa del contatore centralizzato, il singolo utente al fine di ottenere l'agevolazione è tenuto a chiedere al Gestore la posa del contatore come singola unità.

Articolo 4 – Presentazione della domanda

1. La domanda per il riconoscimento dell'agevolazione deve essere presentata al Comune di residenza utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento (allegato n. 1), dichiarando la propria Situazione Economica Equivalente - ISEE - con riferimento all'attestazione ISEE in corso di validità, ed allegando una bolletta dell'acqua dell'anno per il quale viene fatta richiesta di agevolazione (il 2016), oltre agli altri documenti indicati in allegato 1. Il Comune potrà eventualmente individuare un ufficio, un'azienda pubblica o un ente a cui delegare le attività previste dal presente regolamento.

Gli eventuali utenti, che alla data di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria non abbiano ancora ricevuto una bolletta del SII per l'anno 2016, sono tenuti a presentare l'ultima bolletta utile ricevuta.

2. Ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda per annualità.

3. Per ogni unità abitativa si può richiedere un solo contributo per annualità.

4. La domanda ha validità annuale (2016) e deve essere presentata perentoriamente entro il **31.03.2018**.

5. Eventuali cambi di residenza o modifiche dell'utenza avvenute dopo la presentazione della domanda e prima dell'assegnazione dell'agevolazione dovranno essere segnalate, pena la perdita dell'agevolazione.

6. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di rideterminare, mediante un proprio atto di Consiglio di Amministrazione, la scadenza di cui al punto 4, dandone adeguata informazione.

Articolo 5 – Misura delle agevolazioni

1. Le agevolazioni per gli utenti aventi i requisiti di cui all'art.3 comma 1 sono previste nella misura di:

60 € per ogni nucleo familiare/utente con attestazione ISEE sino a 10.000,00 euro;

40 € per ogni nucleo familiare/utente con attestazione ISEE da 10.000,01 euro a 14.000,00 euro;

2. In ogni caso l'importo dell'agevolazione riconosciuto non potrà essere maggiore dell'importo chiesto complessivamente all'utente nell'anno 2016;

3. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di rideterminare, mediante un proprio atto di Consiglio di Amministrazione, gli importi di cui al comma 1, dandone adeguata informazione.

Articolo 6 – Fondo

1. Per l'anno 2016 il foglio "FoNI" del tool di calcolo trasmesso all'AEEGSI nell'ambito dello schema regolatorio per gli anni 2016-2019, e dalla stessa approvato con deliberazione 12 gennaio 2017 n.7, prevede uno stanziamento per agevolazioni tariffarie pari a euro 300.000,00.

2. L'erogazione delle agevolazioni di cui al presente regolamento avverrà sino ad esaurimento del fondo, sulla base del parametro ISEE.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 5 di 6

Articolo 7 – Erogazione delle agevolazioni

1. Per gli utenti domestici diretti, l'agevolazione sarà riconosciuta come una detrazione dalla prima bolletta utile.
2. Per gli utenti domestici indiretti, il Gestore erogherà l'agevolazione mediante rimessa diretta che, a scelta dell'utente da indicare nella domanda (allegato n. 1), potrà avvenire tramite accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile.
3. In caso di bolletta di importo inferiore a quello del contributo, il Gestore dedurrà dalle successive bollette il valore residuo da rimborsare, salvo quanto previsto all'art.5 comma 2.
4. Nel caso in cui due domande presentino il medesimo valore ISEE si posizionerà prima in graduatoria la domanda che sia stata presentata prima dall'utente al proprio Comune di residenza.

Articolo 8 – Competenze del Comune

1. I Comuni, eventualmente mediante l'ufficio o l'azienda pubblica o l'ente dagli stessi individuati, ricevono le domande per le agevolazioni presentate.
2. I Comuni, eventualmente mediante l'ufficio o l'azienda pubblica o l'ente dagli stessi individuati, verificano la correttezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni.
3. Entro il **30.04.2018** i Comuni, eventualmente mediante l'ufficio o l'azienda pubblica o l'ente dagli stessi individuati, approvano con proprio atto gli elenchi degli utenti aventi diritto all'agevolazione ed inviano al Gestore il proprio atto e il quadro di sintesi degli aventi diritto all'agevolazione; al Gestore dovrà pervenire anche un file in formato editabile dell'elenco aventi diritto, con indicazione del parametro ISEE e tutte le informazioni necessarie a ricondurre il soggetto alla relativa bolletta. La mancata comunicazione di tali documenti entro il termine indicato non permetterà di procedere all'erogazione delle agevolazioni.
4. I Comuni, eventualmente mediante l'ufficio o l'azienda pubblica o l'ente dagli stessi individuati, potranno effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti.
5. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di rideterminare, mediante un proprio atto di Consiglio di Amministrazione, la scadenza di cui al punto 3, dandone adeguata informazione.

Articolo 9 – Competenze dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio

1. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio controlla la gestione del fondo di cui all'articolo 6, avvalendosi della rendicontazione di cui al successivo articolo 10, effettuando, qualora necessario, ulteriori indagini dirette.
2. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di rideterminare, mediante propri atti di Consiglio di Amministrazione, le scadenze contenute nel presente Regolamento, dandone adeguata informazione.

Articolo 10- Competenze del gestore

1. Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 8 comma 3 relativa agli aventi diritto all'erogazione dell'agevolazione economica, oppure successivamente all'atto dell'emissione della prima fattura utile, il Gestore provvede a riconoscere l'agevolazione prevista, con le modalità specificate all'art. 7.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 6 di 6

2. Entro il **30 settembre 2018** il Gestore presenta all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio una relazione di rendicontazione suddivisa per Comune relativa ai contributi erogati per l'annualità 2016.
3. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di rideterminare, mediante un proprio atto di Consiglio di Amministrazione, la scadenza di cui al punto 2, dandone adeguata informazione.

Articolo 11 – Pubblicità

1. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio rende nota la presente iniziativa mediante pubblicazione del presente documento sul proprio sito web istituzionale.
2. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l'iniziativa mediante pubblicazione del presente documento sul proprio sito web istituzionale, con materiale informativo disponibile presso lo sportello URP e/o con altre modalità ritenute idonee.
3. Il Gestore si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifica comunicazione nel proprio sito internet e nelle bollette, nonché mediante i propri sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto necessario.

Articolo 12 – Coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e delle relative OO.SS. di riferimento

1. Il presente regolamento è stato predisposto in collaborazione con le Associazioni dei consumatori Adiconsum Sondrio, Adoc Sondrio e Federconsumatori Sondrio, e con il contributo delle relative Organizzazioni Sindacali di riferimento CISL – UIL – CGIL.
2. Le predette Associazioni dei consumatori e le relative Organizzazioni Sindacali di riferimento si rendono disponibili a diffondere l'iniziativa di cui al presente regolamento con ogni mezzo e attraverso ogni canale comunicativo a propria disposizione.

Articolo 13 – Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la relativa approvazione in Consiglio provinciale.